

Centrale civile

1856/09

N.R. 781/06
Sentenza n. 1856/09

SENT N. 1856/09
Rep N. 1752/09

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

Terza sezione civile, in persona di
Dr. Baldo Marescotti.....Presidente
Dr. Michele Petrangelo.....Consigliere relatore
Dr. Irene Formaggia.....Consigliere

*Dr. Cantu
Rossetti*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONTRIBUTO
UNIFICATO

Nella causa promossa da

[Redacted]

Difeso e rappresentato dall'avv. *Atte* Rezzonico con domicilio presso lo studio in Milano alla Rossetti 17

appellante

Nei confronti di

[Redacted]

Difeso e rappresentato dall'avv. Massimo Cappelletti e dall'avv. Gian Maria Oggiano con domicilio presso lo studio in Milano via Cosimo del Fante 15

Appellate

Conclusioni come da fogli allegati,

CASS. REZZONICO

h

4

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 7/05 emessa in data 17.1.05, il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, in composizione monocratica, decidendo nella causa promossa da [redacted] nei confronti della [redacted], revocava il decreto ingiuntivo, richiesto dalla società opposta per la somma di lire 14.029.000 a titolo di saldo per la fornitura di arredi, condannava la opponente al pagamento della minor somma di euro 5.758,08, oltre interessi, rigettava la domanda riconvenzionale di danni e compensava per intero le spese di causa.

La [redacted] ha proposto impugnazione avverso la decisione chiedendo il riconoscimento del proprio credito risarcitorio conseguente alla ritardata consegna dei mobili oggetto del contratto e la revisione del regolamento delle spese legali di entrambi i gradi da porre a carico dell'appellata.

[redacted] ha resistito al gravame concludendo per il rigetto della impugnazione e con appello incidentale per la condanna della appellante al pagamento di tutte le spese giudiziali.

La causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio sulle conclusioni dei procuratori delle parti trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

Non ha formato oggetto di devoluzione, ed è dunque passato in cosa giudicata, l'accertamento del credito del prestatore d'opera, la cui entità, in assenza di gravame sul punto, deve ritenersi definitivamente accertata nei termini indicati in sentenza.

L'appellante ha viceversa contestato la decisione quanto al rigetto della propria domanda risarcitoria e quanto al regolamento delle spese che pure l'appellata, sotto altro versante, ha censurato.

La [redacted] a seguito del corrispondente rigetto, ha riproposto la domanda di accertamento del proprio credito per danni in conseguenza del ritardo nella consegna dei mobili assumendo che, dopo il differimento del termine inizialmente previsto, essa aveva provveduto a sollecitare la esecuzione del lavoro che tuttavia le veniva consegnato presso la nuova abitazione parte nel settembre 1999 e parte nell'agosto del 2000; diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i solleciti erano stati da essa comunicati sin dalla scadenza del termine concordato e ripetutamente, così come aveva riferito la teste [redacted] sicchè il mancato adempimento della obbligazione andava attribuito a responsabilità di controparte; in dipendenza di tale condotta essa non aveva potuto trasferire la propria residenza, aveva continuato a versare gli oneri accessori della nuova abitazione (danno emergente) e non aveva potuto locare il proprio

h

appartamento perdendo in tal modo la possibilità di incassare il canone (lucro cessante); allegava inoltre che controparte non aveva fornito dimostrazione della impossibilità di eseguire la prestazione per causa ad essa non imputabile, la prestazione in difetto della specificazione di un termine andava resa immediatamente, sia i mobili della cucina che la cassettera erano indispensabili per le necessità di vita familiare.

Il motivo di gravame è infondato.

Il contratto di prestazione d'opera inizialmente concluso tra le parti non aveva un oggetto esattamente definito posto che, secondo le intenzioni della committente, con riferimento ai mobili della cucina, l'esecutore avrebbe dovuto recuperare, con acconci adattamenti, quelli già in possesso della cliente; dal doc. 1, contenete l'elenco dei lavori, emergono le numerose correzioni apportate all'iniziale progetto costruttivo; l'iniziale progetto fu concordemente modificato con la esclusione di parti aggiuntive interne dell'armadio e la realizzazione di un mobile bianco laccato per il bagno; tale stato di incertezza fu aggravato dall'allungamento dei tempi occorsi per il rilascio della abitabilità del nuovo appartamento in dipendenza del quale la [redacted] concordò un differimento del termine di consegna a partire dal maggio 1996 sino al maggio 98; è certo che i mobili della cucina vennero montati nel luglio del 1999, come attestato dal doc. 4, ed essi furono accettati senza alcuna riserva neppure con riferimento al ritardo nella loro consegna, poi contestato; l'armadio e la cassettera vennero invece consegnati nel mese di agosto dell'anno successivo ed in questa caso la committente manifestò riserve sulla esecuzione dell'opera (cfr. doc.citato); il compenso è stato determinato dal primo giudice in lire 11.149.200, considerato l'acconto di lire 3.000.000 e lo sconto di lire 2.880.000 in considerazione delle parziali riconosciute difformità dell'opera.

Secondo la prospettazione dell'appellante [redacted] avrebbe dovuto consegnare l'opera nel maggio del 1998, appena dopo l'avvenuto rilascio della certificazione di abitabilità sia per il fatto che esse parti si erano accordate per la sospensione della "consegna e non anche dell'ordine" sia per il fatto che in base al disposto dell'art. 1183 cc quando il termine non è fissato il creditore può esigere immediatamente la prestazione.

Entrambi i rilievi non possono essere condivisi. In base alle intese, la società appellante avrebbe dovuto soprassedere dall'esecuzione dell'opera sino a quando non fosse stata rilasciata la menzionata certificazione amministrativa; è da tale momento che l'obbligazione assunta dalla appellata è diventata esigibile, non si trattava dunque di contratto privo di termine posto che esso era stato inizialmente fissato e poi modificato per

eventi successivi sicchè il richiamo al disposto dell'art. 1183 cc è del tutto incongruo. Non risulta provato in modo certo che la committente abbia sollecitato, una volta ottenuta il certificato di abitabilità, la consegna dei mobili (cucina, cassettiere, armadio) ovvero si sia limitata a comunicare il proprio interesse alla prestazione; non fu da essa comunicato alcun atto di intimazione né risultano sollecitazioni scritte; la deposizione del teste [redacted] appare generica e perciò non idonea a ricostruire la vicenda in termini di certezza; inoltre al momento della consegna dei mobili la [redacted] non ha espresso alcuna riserva né si è riservata azioni per danni da ritardo; non vi è invece alcuna dipendenza tra la mancata consegna dell'armadio e della cassetiera e la asserita impossibilità di abitare l'appartamento privo di tali arredi. /

La sentenza va dunque confermata e l'appellante condannata alla rifusione delle spese giudiziali mentre va confermato il regolamento di quelle di primo grado avuto riguardo ai margini di incertezza della vicenda complessivamente intesa.


Pqm

La Corte di Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti della [redacted] avverso la sentenza n. 7/05 emessa in data 17.1.05 dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, nonché sull'appello incidentale, così provvede:

- 1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza di primo grado;
- 2. condanna [redacted] alla rifusione delle spese del presente grado in favore di controparte che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 900,00 per diritti ed euro 3200,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Milano, 16.6.09

Il Consigliere rel.



Il Presidente



CORTE D'APPELLO DI MILANO
IL CANCELLIERE C/IS
Dott.ssa Ines Donadio

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 3ª CIVILE
Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria

OGGI 26 GIU. 2009

IL CANCELLIERE C/IS
Dott.ssa Ines Donadio

